

## STATUTO

**ALTI MONTI SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE DI  
COMUNITA' ENTE DEL  
TERZO SETTORE**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA MINOZZO RE VIA CA' DEL  
PONTE 13

Numero REA: RE - 283386

Codice fiscale: 02459150351

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-09-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" al Repertorio N. 32259/25009

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede nella frazione di Civago, comune di Villa Minozzo (RE), la società cooperativa di comunità denominata:

**"ALTI MONTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI  
COMUNITÀ – ENTE DEL TERZO SETTORE".**

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co.4, d.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore di diritto (art. 4, co.1 d.lgs. 117/2017).

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b).

La comunità richiamata nel presente Statuto e per i suoi fini, comprende l'area territoriale del Comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, i comuni limitrofi dell'Appennino Reggiano ed il Comune di Frassinoro in provincia di Modena.

**ART.2 DURATA**

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**SCOPI - OGGETTO**

**ART.3 SCOPI**

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è promuovere l'interesse attorno alle opportunità di sviluppo e di creazione di lavoro e reddito delle comunità del Comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, i comuni limitrofi dell'Appennino Reggiano ed il Comune di Frassinoro in provincia di Modena, valorizzandone le risorse territoriali, le competenze imprenditoriali, le vocazioni e le tradizioni culturali.

La Cooperativa intende quindi intraprendere iniziative caratterizzate da forti contenuti sociali e culturali in diversi settori, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità di riferimento, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e di favorire le condizioni per contribuire all'aumento della popolazione residente e di contrasto ai fenomeni di spopolamento, di emigrazione, invecchiamento della popolazione ed impoverimento sociale e culturale.

I bisogni delle comunità di riferimento vengono soddisfatti soprattutto con le attività di turismo sociale, agricoltura e uso del bosco tradizionale, servizi di sostegno alle persone della Comunità ed a forme di coinvolgimento che si concretizzano in attività promozionali, di aggregazione e di animazione culturale per il sostegno della socialità.

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di favorire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività

lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (in seguito "Legacoop"), associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### **ART.4 OGGETTO**

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

3) organizzare e gestire attività ludico-educative per tutte le età, quali ad esempio campi gioco estivi, gestione di ostelli e case di vacanza, ludoteche, corsi di attività motoria ed attività ludiche in genere;

4) organizzare e gestire attività educative rivolte all'età prescolare quali ad esempio asili nido, scuole materne, dopo scuola, nonché servizi di puericoltura continuata e temporanea;

5) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;

6) organizzare e gestire corsi formativi didattici dedicati a coinvolgere l'ambiente scolastico e tutti gli interessati in generale sui temi inerenti il territorio per le sue con notazioni agricole, forestali, naturalistiche e ambientali, storico culturali anche in collaborazione con altre figure pubbliche o private;

7) fornire servizi e consulenza relativamente allo sviluppo di attività correlate all'oggetto sociale.

8) perseguire la promozione sociale della comunità locale intraprendendo iniziative rivolte alla valorizzazione dell'ambiente naturale, al territorio ed alle

sue vocazioni, ai parchi nazionali, regionali o di altra natura, all'esercizio di attività di valorizzazione dei prodotti tipici, fattorie didattiche e non, allevamenti zootecnici compresi quelli ittici, agriturismo, ogni altra attività nel campo del turismo, della promozione culturale e dello sport e della gestione di strutture, organizzazione e gestione di eventi culturali, gastronomici, corsi formativi ed eventi didattici e, in generale, a tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione della natura e dei suoi prodotti, della cultura e delle tradizioni agro-silvo-pastorali, storiche e culturali e imprenditoriali del territorio dell'appennino nonché la gestione di attività commerciali ed artigianali e la gestione di servizi di interesse pubblico.

9) Promuovere l'inserimento lavorativo, ove possibile e nelle attività compatibili, di persone appartenenti categorie svantaggiate, disabili e portatori di handicap.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; attraverso il prestito sociale è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

#### **ART.5 REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci- cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Possono essere soci cooperatori tutte le persone che intendono partecipare allo scopo comunitario e allo scopo sociale della Cooperativa contribuendo alla loro realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Al fine del perseguimento dello scopo comunitario di cui all'art.3, la maggioranza dei soci cooperatori dovrà avere la residenza o il domicilio o interessi, anche affettivi, stabili nell'ambito del territorio di riferimento della cooperativa.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.                                                                                                                                          |
|  | L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8. novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.                                                             |
|  | In presenza dei presupposti di legge per la loro ammissione secondo quanto previsto all'art.2522, secondo comma del c.c., possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.                                                                                    |
|  | Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. |
|  | Sono soci cooperatori coloro che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.                                                                                                                                                                   |
|  | E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

#### **ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.41 del presente statuto;

6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Nella domanda di ammissione a socio il richiedente dovrà in ogni caso indicare le ragioni specifiche e personali di relazione con il territorio di riferimento della Comunità, che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione in aggiunta rispetto ai requisiti di ammissibilità previsti dallo statuto, quale elemento di qualificazione dell'adesione, in sede di accoglimento o diniego della domanda, in coerenza agli scopi della Cooperativa di cui all'art.3 del presente Statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei so-

ci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE**

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all' art. 41.

#### **ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
4. a partecipare alle iniziative di diffusione e promozione delle attività svolte dalla cooperativa presso i territori di riferimento della comunità.

#### **ART. 9 DIRITTI DEI SOCI**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **ART.11 RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

#### **ART.12 ESCLUSIONE**

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'organo amministrativo allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. il socio, senza essere autorizzato dall'organo amministrativo, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;

9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

10. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

11. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

12. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;

13. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;

14. il socio cooperatore sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-

menti pensionistici previsti dalla legge.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.

#### **ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dall'organo amministrativo.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione è attivabile la clausola compromissoria di cui all'articolo 41 del presente statuto.

#### **ART.14 LIQUIDAZIONE**

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 e di quanto attribuito a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **ART.15 MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### **ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sa-

ranno, devolute con deliberazione dall'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

#### **ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

#### **ART.18 NORME APPLICABILI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **ART. 19 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 35 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in

natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della I sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

#### **ART. 20 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci operatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### **ART. 21 - MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci operatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 35, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attivi-

tà sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

#### **ART. 22 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione dei titoli. A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 21 può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **ART. 23 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in

base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

#### **ART. 24 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

### **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

#### **ART.25 ORGANI**

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. l'Organo di controllo, se nominato.

#### **ART.26 DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili;
- 2) determinazione della struttura dell'organo amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 31 del presente statuto, e relative nomine e revoche;
- 3) determinazione della misura dei compensi da corrispondersi all'organo amministrativo;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo e determinazione dei compensi; deliberazione dell'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- 5) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) deliberazione sulla corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 7) deliberazione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 apr-

14 di 21

soci cooperatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

#### **ART.30 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **ART.31 AMMINISTRAZIONE**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e

dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

## **ART.32 RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al

presidente del consiglio di amministrazione.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare i propri poteri al vice presidente e ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

#### **ART. 32 bis INFORMAZIONI ALLA COMUNITA'**

Il Consiglio di Amministrazione informa, almeno annualmente, la Comunità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, sugli obiettivi programmati e sulle azioni intraprese per favorirne la promozione e lo sviluppo comunitario, secondo le opportune modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente specificate in appositi regolamenti.

#### **ART.33 ORGANO DI CONTROLLO**

I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi previsti dall'art.2543 del Codice Civile.

La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore è di tre esercizi.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

1. le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;
2. le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, le funzioni di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione)

Le scelte di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

#### **ART.34 REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art.2409 bis c.c., l'organo di controllo, qualora nominato e costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

### **TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART.35 PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto, diverse dal successivo punto c);
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31/01/1992 N.59;
- d) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 38 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle eventuale riserva divisibile in favore esclusivamente dei possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

#### **ART.36 RISTORNI**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari

di cui al precedente Titolo IV.

#### **ART.37 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

#### **ART.38 DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 36 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 36;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART.39 SCIoglimento**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

**ART.40 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti nell'ordine:

- a) gli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV;
- b) il capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della L.59/92 o attribuito a titolo di ri-storno, nonché i dividendi eventualmente maturati.

**ART.41 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia tra i soci e la società o fra i soci fra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, da componenti del Collegio Sindacale e da liqui-datori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione del Foro competente del Tribunale di Reggio Emilia

**ART.42 DISPOSIZIONI FINALI**

Le clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c. e richiamate agli artt. 35, 38 e 40 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto os-servate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regola-menti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spe-ciali sulle cooperative, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 (Co-dice del Terzo Settore) nonchè alla Legge Regionale del 3 agosto 2022 n. 12 (disposizioni in materia di Cooperative di Comunità) nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-plina cooperativistica.

F.to Morotti Gian Luca  
F.to FEDERICO MANFREDINI (Sigillo)

Imposta di Bollo assolta tramite M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Modena, li 18 settembre 2025.

Firmato digitalmente: Federico Manfredini Notaio.